

Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2013¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 1974² sul diritto penale amministrativo

Art. 10 Commutazione della multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine

La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non può essere commutata in pena detentiva sostitutiva.

Art. 11 cpv. 1–3

¹ L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni.

² Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.

³ La prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.

Art. 13 cpv. 2 (nuovo)

² L'autodenuncia di una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale dev'essere presentata dai suoi organi o rappresentanti di cui all'articolo 6 capoversi 2 e 3. Chi ha denunciato è esente da pena e la sua responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 decade.

¹ FF 2013 ...

² RS 313.0

Art. 14 A. Reati I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse

¹ Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Chiunque, per mestiere o con il concorso di terzi, procaccia a sé o a un terzo un indebito profitto particolarmente rilevante oppure nuoce in modo considerevole al patrimonio o ad altri diritti dell'ente pubblico commettendo un'infrazione ai sensi del capoversi 1 o 2 in materia di tasse, d'imposte o di dogane, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 1-3 va inoltre pronunciata una multa. L'importo è calcolato conformemente a quanto previsto dalla singola legge amministrativa per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa.

Art. 15 II. Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura;
- b. usando inganno, induce l'amministrazione o un'altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l'attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione;
- c. fa uso di un documento ottenuto conformemente alla lettera b per ingannare l'amministrazione o un'altra autorità.

² Il capoverso 1 si applica parimente ai documenti esteri.

Art. 16 cpv. 1 e 2

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a tenore della presente legge oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti per i quali la presente legge prevede l'obbligo di conservazione.

² Si può prescindere da ogni pena qualora l'autore, prima della chiusura

dell'inchiesta amministrativa, produca spontaneamente il documento distratto.

Art. 17 IV. Favoreggiamento

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena incombente all'amministrazione in causa; o
- b. contribuisce ad assicurare all'autore o a una persona coinvolta i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione.

² La pena massima applicabile all'autore non può essere superata.

³ È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo.

⁴ Si può prescindere da ogni pena qualora fra il favoreggiatore e la persona favoreggiata esistano relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta.

⁵ Il favoreggiamento per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è punibile.

Art. 38 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} La decisione di apertura dell'inchiesta designa l'imputato e il reato contestatogli. Essa non va necessariamente motivata, né notificata. Non è impugnabile.

Art. 39

¹ All'inizio del primo interrogatorio il funzionario inquirente informa l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:

- a. è stato avviato un procedimento penale contro di lui e su quali reati;
- b. ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
- c. ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio; questi ha il diritto di porre domande complete per il tramite del funzionario inquirente;
- d. può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

² Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

³ Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.

⁴ Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.

Art. 46 cpv. 3 (nuovo)

³ All'imputato possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecu-

niarie, le multe e le indennità.

Art. 61 cpv. 3 secondo periodo

³ ... In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade 30 giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.

Art. 72 cpv. 1

Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.

Art. 91 cpv. 1

La multa o la pena pecuniaria che non può essere riscossa è, a richiesta dell'amministrazione, commutata in pena detentiva conformemente all'articolo 10 della presente legge nonché conformemente agli articoli 36 e 106 del Codice penale³.

2. Legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assistenza in materia penale

Art. 3 cpv. 3 lett. b

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- b. a una domanda d'assistenza secondo la presente legge, se il procedimento verte su:
 1. una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo,
 2. una frode fiscale qualificata ai sensi dell'articolo 177 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta,
 3. una frode fiscale qualificata ai sensi dell'articolo 55c capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

³ RS 311.0

⁴ RS 351.1

⁵ RS 313.0

⁶ RS 642.11

⁷ RS 642.14

3. Legge federale del 27 giugno 1973⁸ sulle tasse di bollo

Sostituzione di un termine

In tutta la legge il termine «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».

Art. 31

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

Titolo prima dell'art. 32

II. Assistenza amministrativa; obbligo di comunicare

Art. 32

¹ Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

² Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni diverse da quelle menzionate al capoverso 1, comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

³ Le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 comunicano all'AFC se, nell'ambito della loro attività ufficiale, presumono che una tassazione sia incompleta.

⁴ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge segnalano alle autorità competenti per il perseguimento penale i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

⁵ Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

⁶ Sono esonerati dall'obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 1997⁹ sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.

⁷ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudica-

⁸ RS 641.10

⁹ RS 955.0

te dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giu. 2005¹⁰ sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d'informazioni.

⁸ Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza amministrativa e allo stesso obbligo di comunicare. Il capoverso 7 si applica per analogia.

4. Legge federale del 12 giugno 2009¹¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto

Art. 42 cpv. 4–6

⁴ L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti i debitori.

⁵ Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale. Resta salvo un termine di prescrizione più lungo secondo l'articolo 12 capoverso 4 DPA¹².

⁶ *Abrogato*

Art. 56 cpv. 4

⁴ Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 75 LD).

Art. 75 Assistenza amministrativa; obbligo di comunicare

¹ Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

² Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni diverse da quelle menzionate al capoverso 1, comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

³ Le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 informano l'AFC se, nell'ambito della loro attività ufficiale, presumono che un obbligo secondo la presente legge sia stato disatteso.

⁴ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge segnalano alle autorità competenti per il perseguimento penale i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

¹⁰ RS 173.110

¹¹ RS 641.20

¹² RS 313.0

⁵ Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

⁶ Sono esonerati dall'obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 1997¹³ sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.

⁷ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giu. 2005¹⁴ sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d'informazioni.

⁸ Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza amministrativa e allo stesso obbligo di comunicare. Il capoverso 7 si applica per analogia.

Art. 96 cpv. 1, 4–6

¹ È punito con la multa sino a 400 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

- a. nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti o escluse dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente;
- b. ottenendo un rimborso indebito;
- c. ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato;
- d. menzionando un'imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indicando un'imposta troppo elevata.

⁴ È punito con la multa sino a 800 000 franchi chiunque:

- a. riduce o mette in pericolo il credito fiscale a scapito dello Stato non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della loro importazione;
- b. riduce il credito fiscale a scapito dello Stato non fornendo intenzionalmente i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta.

⁵ In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni.

¹³ RS 955.0

¹⁴ RS 173.110

⁶ Il tentativo è punibile.

Art. 97 **Circostanze aggravanti**

Sono circostanze aggravanti:

- a. il fatto di reclutare una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b. il fatto di commettere per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 99 **Ricettazione fiscale**

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio beni sapendo o dovendo supporre che l'imposta sull'importazione dovuta sugli stessi è stata sottratta, è punito con la pena comminata per l'antefatto.

Art. 101 **Concorso di infrazioni**

¹ Una condanna secondo l'articolo 98 lettera a non esclude una condanna secondo l'articolo 96.

² Una condanna secondo l'articolo 14 DPA¹⁵ esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all'articolo 96 della presente legge.

³ Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione dell'imposta sull'importazione o una ricettazione fiscale e un'infrazione perseguibile da parte dell'AFD, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

⁴ Se per una o più infrazioni risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene di competenza dell'AFC, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 102 **Autodenuncia**

Una correzione del rendiconto secondo l'articolo 72 è considerata autodenuncia se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 DPA¹⁶.

Art. 103 cpv. 1, 4 e 5

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e la DPA¹⁷.

⁴⁻⁵ *Abrogati*

Art. 104 **Utilizzabilità delle prove**

I mezzi di prova ottenuti nell'ambito di un controllo (art. 78) possono essere

¹⁵ **RS 313.0**

¹⁶ **RS 313.0**

¹⁷ **RS 313.0**

impiegati nell'ambito di un procedimento penale soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 79), né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Art. 105

Abrogato

Art. 106 cpv. 1

¹ Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale svolto dall'AFC sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86–90. L. 36 CP¹⁸ è applicabile.

5. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'imposta federale diretta

Art. 112 Assistenza di altre autorità; obblighi di comunicare

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta, alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

² Informano l'AFC o l'amministrazione cantonale o comunale delle contribuzioni competente se nell'ambito della loro attività ufficiale presumono che una dichiarazione sia incompleta. Se la comunicazione è inoltrata presso un'autorità incompetente, quest'ultima la trasmette all'amministrazione delle contribuzioni competente.

³ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge segnalano all'autorità competente per il perseguimento i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

⁴ Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza amministrativa e agli stessi obblighi di comunicare.

⁵ Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

⁶ Sono esonerate dall'obbligo di comunicare le autorità competenti per l'accettazione di comunicazioni di casi di sospetto di riciclaggio di denaro conformemente alla legge del 10 ottobre 1997²⁰ sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza conformemente a detta legge.

Art. 120 cpv. 1 e 3 lett. d

¹ Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono

¹⁸ RS 311.0

¹⁹ RS 642.11

²⁰ RS 955.0

salvi gli articoli 152 e 193.

³ Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

- d. l'avvio di un procedimento penale per sottrazione consumata d'imposta, frode fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte.

Art. 152 cpv. 2

² L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta, frode fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte vale contemporaneamente come avvio della procedura di recupero d'imposta.

Art. 153 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Al momento dell'avvio della procedura di recupero d'imposta il contribuente è informato della possibilità dell'avvio di un procedimento penale per reato fiscale.

Art. 166 cpv. 1

¹ Qualora il pagamento delle imposte, degli interessi o delle spese, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

Parte sesta: Diritto penale fiscale

Titolo 1: Disposizioni penali

Art. 174 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo previsto dalla presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a. non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata;
- b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- c. in quanto erede o terzo viola gli obblighi previsti dalla procedura d'inventario.

Art. 175 Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario

¹ È punito con la multa chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario. La multa è di 50 000 franchi al massimo.

² Il tentativo è punibile.

Art. 176 Sottrazione d'imposta

¹ È punito con la multa:

- a. il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta;
- b. chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente
- c. chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato.

² La multa equivale al massimo al triplo dell'imposta sottratta in caso d'intenzionalità, all'importo dell'imposta sottratta in caso di negligenza.

³ Il tentativo è punibile.

Art. 177 Frode fiscale

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette intenzionalmente una sottrazione d'imposta secondo l'articolo 176 capoverso 1 lettera a:

- a. facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o
- b. ingannando con astuzia l'autorità fiscale affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l'errore.

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una frode fiscale secondo il capoverso 1 se gli elementi imponibili non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi.

³ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 è pronunciata anche una multa, il cui ammontare è stabilito secondo l'articolo 176 capoverso 2.

Art. 178 Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per i reati fiscali relativi ai suoi elementi imponibili. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce una partecipazione punibile.

Art. 179 Appropriazione indebita d'imposte alla fonte

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta.

Titolo secondo: Rimedi giuridici

Capitolo 1: In generale

Art. 180 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni contrarie della presente legge, al perseguimento e al giudizio dei reati fiscali si applica per analogia la legge federale del 22 marzo 1974²¹ sul diritto penale amministrativo (DPA).

² L'articolo 9 DPA non è applicabile; nella procedura dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta non sono applicabili nemmeno gli articoli 21 capoverso 3 e 98 DPA.

Art. 181 Concorso di infrazioni

Nella commisurazione della pena occorre tenere adeguatamente conto del fatto che l'imputato, nello stesso contesto fattuale, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per infrazioni alla legge federale del 27 giugno 1973²² sulle tasse di bollo, alla legge del 12 giugno 2009²³ sull'IVA o alla legge federale del 13 ottobre 1965²⁴ sull'imposta preventiva.

Art. 181a

Abrogato

Art. 182 Utilizzabilità delle prove

I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 132 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Capitolo 2: Procedimenti penali di competenza dei Cantoni

Art. 183 Autorità competente

¹ Autorità competente per il perseguimento e il giudizio è l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

² La competenza territoriale è quella prevista per le infrazioni alla legislazione fiscale cantonale.

³ Se l'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privativa della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

⁴ La richiesta di informazioni e di testimonianze presso persone soggette alla legge dell'8 novembre 1934²⁵ sulle banche necessita dell'autorizzazione del direttore dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

21 RS 313.0

22 RS 641.10

23 RS 641.20

24 RS 642.21

25 RS 952.0

Art. 183a Pena per infrazione alla legge fiscale cantonale o comunale

Se l'imputato è condannato per infrazione ad altre leggi fiscali cantonali o comunali, l'infrazione alla presente legge è punita con una pena complementare.

Art. 184 Rimedi giuridici

¹ I reclami e le contestazioni deferiti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conformemente alla DPA²⁶ sono di competenza della giurisdizione di reclamo designata dal Cantone competente ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura penale²⁷.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti, da parte dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

Art. 185 Posizione giuridica dell'AFC

¹ L'AFC può chiedere l'apertura di un procedimento penale per reati fiscali. Se l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta rifiuta l'apertura del procedimento, l'AFC può avocare a sé tale competenza.

² Se vuole partecipare a un procedimento, l'AFC deve dichiararlo espressamente all'amministrazione delle contribuzioni che conduce il procedimento. La dichiarazione deve avvenire entro l'emanazione del decreto penale.

³ Se ha chiesto l'apertura di un procedimento penale o se vi partecipa, l'AFC può:

- a. esigere che l'amministrazione delle contribuzioni competente prenda determinati provvedimenti d'inchiesta;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. esprimersi sulla causa e sulla procedura.

⁴ In tali casi l'AFC è legittimata a ricorrere conformemente alla DPA²⁸.

⁵ Il decreto penale, la decisione penale, il decreto d'abbandono o un ordine di confisca indipendente devono essere notificati all'AFC se essa:

- a. ha chiesto il procedimento penale o vi ha partecipato;
- b. prima della loro emanazione ha chiesto la notifica in un caso concreto.

⁶ L'AFC può:

- a. reclamare contro il decreto penale o il decreto d'abbandono a favore o a pregiudizio dell'imputato o richiedere il giudizio di un tribunale;
- b. reclamare contro ordini di confisca indipendenti o richiedere il giudizio di un tribunale;
- c. chiedere la revisione di un decreto penale, di una decisione penale o di una sentenza penale.

⁷ Nel procedimento giudiziario l'AFC ha gli stessi diritti dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta coinvolta.

²⁶ RS 313.0

²⁷ RS 312.0

²⁸ RS 312.0

Art. 186 Posizione giuridica del ministero pubblico cantonale

Il ministero pubblico cantonale ha i diritti conferiti al pubblico ministero della Confederazione conformemente alla DPA²⁹.

Art. 187 Difesa

Per la difesa dell'imputato nella procedura penale in materia di contravvenzioni, le autorità amministrative possono ammettere anche persone che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 32 DPA³⁰.

Capitolo 3: Procedimenti penali di competenza della Confederazione

Art. 188 Procedura in caso di attrazione di competenza

¹ Nei casi di cui all'articolo 185 capoverso 1 secondo periodo l'AFC è competente per l'inchiesta e il giudizio.

² Se l'AFC reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privativa della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

Art. 189 Inchiesta su richiesta di un Cantone

¹ L'AFC può assumersi l'inchiesta se vi sono sufficienti indizi che i reati fiscali sono stati commessi in più Cantoni e l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta di uno dei Cantoni interessati ne fa richiesta all'AFC.

² Dopo la chiusura dell'inchiesta l'AFC trasmette il processo verbale finale agli imputati e alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate che proseguono il procedimento.

³ Se non è stata commessa alcun reato fiscale, l'AFC abbandona l'inchiesta. Nel contempo decide sull'addossamento delle spese.

Art. 190 Collaborazione

¹ L'AFC informa senza indugio le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate sull'apertura dell'inchiesta penale.

² L'AFC conduce i procedimenti di sua competenza in collaborazione con le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

Capitolo 4: Rinuncia al procedimento penale

Art. 191 Prima autodenuncia da parte dell'autore

¹ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta o una frode fiscale, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

²⁹ RS 313.0

³⁰ RS 313.0

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;
- b. il contribuente aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Se una persona soggetta all'obbligo di comunicare beni successori nella procedura d'inventario si denuncia spontaneamente per la prima volta per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale; e
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

³ Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte si denuncia spontaneamente per la prima volta per appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

⁴ Se un'altra persona si denuncia spontaneamente per la prima volta come autore di siffatto reato e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, 2 o 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

⁵ L'autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Art. 192 Prima autodenuncia da parte di persone coinvolte

¹ Se una persona coinvolta in un reato fiscale si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 191 capoverso 4, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

² L'autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Titolo terzo: Prescrizione e riscossione

Art. 193 Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in tre anni, in caso di inosservanza di prescrizioni d'ordine;
- b. in quindici anni, per gli altri reati.

² L'articolo 11 capoverso 3 DPA non è applicabile.

³ La prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emanata una decisione penale o è stata pronunciata una sentenza di prima istanza.

Art. 194 Riscossione di multe, pene pecuniarie e spese

Le multe, le pene pecuniarie e le spese stabilite dalle autorità fiscali nel procedimento fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 121 e 163–172.

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 195 Quota della Confederazione

¹ I Cantoni versano alla Confederazione l'83 per cento delle imposte, delle multe, delle pene pecuniarie e degli interessi incassati nonché dei valori patrimoniali confiscati.

² Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

³ Compilano un conteggio annuo delle imposte federali dirette riscosse alla fonte.

Art. 196 Ripartizione tra i Cantoni

¹ I Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe, le pene pecuniarie e gli interessi dovuti dai contribuenti che hanno elementi imponibili in più Cantoni.

² Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.

Art. 197 Spese dei Cantoni

I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale diretta, ne assumono le spese.

Art. 198

Abrogato

Art. 220b Disposizione transitoria della modifica del ...

I procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore della modifica del ... sono condotti conformemente alle disposizioni procedurali del diritto anteriore.

6. Legge federale del 14 dicembre 1990³¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 rubrica, cpv. 3 e 3^{bis} – 3^{quater} (nuovi)

Obblighi delle autorità; obblighi di comunicare

³ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta, alle autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

^{3bis} Informano l'amministrazione cantonale o comunale delle contribuzioni compe-

tente se nell'ambito della loro attività ufficiale presumono che una dichiarazione sia incompleta. Se la comunicazione è inoltrata presso un'autorità incompetente, quest'ultima la trasmette all'amministrazione delle contribuzioni competente.

^{3ter} Le autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale comunicano all'autorità competente per il perseguimento i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

^{3quater} Sono esonerate dall'obbligo di comunicare le autorità competenti per l'accettazione di comunicazioni di casi di sospetto di riciclaggio di denaro conformemente alla legge del 10 ottobre 1997³² sul riciclaggio di denaro. Dette autorità prestano assistenza conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro.

Art. 53 cpv. 4

⁴ Al momento dell'avvio della procedura di recupero d'imposta il contribuente è informato della possibilità dell'avvio di un procedimento penale per reato fiscale.

Titolo sesto: Diritto penale fiscale

Capitolo 1: Disposizioni penali

Art. 55 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo previsto dalla presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima.

Art. 55a (nuovo) Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario

¹ È punito con la multa chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario. La multa è di 50 000 franchi al massimo.

² Il tentativo è punibile.

Art. 55b (nuovo) sottrazione d'imposta

¹ È punito con la multa:

- a. il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta;
- b. chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente;
- c. chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato.

² La multa equivale al massimo al triplo dell'imposta sottratta in caso d'inten-

zionalità, all'importo dell'imposta sottratta in caso di negligenza.

³ Il tentativo è punibile.

Art. 55c (nuovo) Frode fiscale

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette intenzionalmente una sottrazione d'imposta secondo l'articolo 55b capoverso 1 lettera a:

- a. facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; o
- b. ingannando con astuzia l'autorità fiscale affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l'errore.

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una frode fiscale secondo il capoverso 1 se gli elementi imponibili non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi.

³ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 è pronunciata anche una multa, il cui ammontare è stabilito secondo l'articolo 55b capoverso 2.

Art. 55d (nuovo) Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per i reati fiscali relativi ai suoi elementi imponibili. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce una partecipazione punibile.

Art. 55e (nuovo) Appropriazione indebita d'imposte alla fonte

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta.

Art. 56 Soppressione di documenti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto a tenore della legislazione cantonale o comunale in materia di imposte dirette oppure di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti per i quali detta legislazione prevede l'obbligo di conservazione.

² Si può prescindere da ogni pena qualora l'autore, prima della chiusura dell'inchiesta amministrativa, produca spontaneamente il documento distratto.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano parimente ai documenti esteri.

Art. 57 Favoreggiamento

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. nel corso di un procedimento penale per infrazioni alla legislazione cantonale o comunale in materia di imposte dirette, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena; o
- b. contribuisce ad assicurare all'autore o a una persona coinvolta i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione cantonale o comunale in materia di imposte dirette.

² La pena massima applicabile all'autore non può essere superata.

³ È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo.

⁴ Si può prescindere da ogni pena qualora fra il favoreggiatore e la persona favoreggiata esistano relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta.

Art. 57^{bis}

Abrogato

Art. 57a

Abrogato

Art. 57b

Abrogato

Capitolo 2: Rimedi giuridici

Sezione 1: In generale

Art. 58 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizioni speciali della presente legge, al perseguimento e al giudizio dei reati fiscali si applica per analogia la legge federale del 22 marzo 1974³³ sul diritto penale amministrativo (DPA).

² Gli articoli 9, 21 capoverso 3 e 98 DPA non sono applicabili.

Art. 58a (nuovo) Competenze

¹ Autorità competente per il perseguimento e il giudizio è l'autorità designata dal Cantone per l'esecuzione della legislazione fiscale del Cantone e dei Comuni.

² Se detta autorità reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privativa della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

³ La richiesta di informazioni e di testimonianze presso persone soggette alla legge

dell'8 novembre 1934³⁴ sulle banche necessita dell'autorizzazione del direttore dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 58b (nuovo) Rimedi giuridici

¹ I reclami e le contestazioni deferiti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conformemente alla DPA³⁵ sono di competenza della giurisdizione di reclamo cantonale ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura penale³⁶.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità inquirente, al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.

Art. 59 Difesa

Per la difesa dell'imputato nella procedura penale in materia di contravvenzioni, le autorità amministrative possono ammettere anche persone che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 32 DPA³⁷.

Art. 59a (nuovo) Concorso di infrazioni

Nella commisurazione della pena occorre tenere adeguatamente conto del fatto che l'imputato, nello stesso contesto fattuale, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per infrazioni ad altre leggi fiscali.

Art. 59b (nuovo) Utilizzabilità delle prove

I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Sezione 2: Rinuncia al procedimento penale

Art. 60 Prima autodenuncia da parte dell'autore

¹ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta o una frode fiscale, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;
- b. il contribuente aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Se una persona si denuncia spontaneamente per la prima volta per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario, si prescinde dall'aprire

³⁴ RS 952.0

³⁵ RS 313.0

³⁶ RS 312.0

³⁷ RS 313.0

un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale; e
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

³ Se una persona si denuncia spontaneamente per la prima volta per appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per questo reato e per eventuali altri reati commessi ai suoi fini, a condizione che:

- a. il reato non sia noto ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

⁴ Se un'altra persona si denuncia spontaneamente per la prima volta come autore di siffatto reato e sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, 2 o 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

⁵ L'autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Art. 60a (nuovo) Prima autodenuncia da parte di persone coinvolte

¹ Se una persona coinvolta in un reato fiscale si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 4, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la sua responsabilità solidale decade.

² L'autodenuncia ha effetto esclusivamente per la persona che si autodenuncia.

Capitolo 3: Prescrizione

Art. 61 Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in tre anni, in caso di inosservanza di prescrizioni d'ordine;
- b. in quindici anni, per gli altri reati.

² L'articolo 11 capoverso 3 DPA³⁸ non è applicabile.

La prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata emanata una decisione penale o è stata pronunciata una sentenza di prima istanza.

Art. 72xxx (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Trascorso tale termine, gli articoli 39, 53 capoverso 4 e 55–61 sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

7. Legge federale del 13 ottobre 1965³⁹ sull'imposta preventiva

Sostituzione di un termine

In tutta la legge il termine «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 36

II. Assistenza fra le autorità; obblighi di comunicare

¹ Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti: esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

² Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni diverse da quelle menzionate al capoverso 1, comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

³ Le autorità di cui ai capoversi 1 e 2 informano l'AFC se, nell'ambito della loro attività ufficiale, presumono che un obbligo secondo la presente legge sia stato disatteso.

⁴ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge segnalano alle autorità competenti per il perseguimento penale i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

⁵ Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

⁶ Sono esonerati dall'obbligo di comunicare le autorità competenti per la ricezione delle comunicazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro secondo la legge del 10 ottobre 1997⁴⁰ sul riciclaggio di denaro. Tali autorità prestano assistenza amministrativa conformemente a detta legge.

⁷ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giu. 2005⁴¹ sul Tribunale

³⁹ RS 642.21

⁴⁰ RS 955.0

⁴¹ RS 173.110

federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d'informazioni.

⁸ Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza amministrativa e allo stesso obbligo di comunicare. Il capoverso 7 si applica per analogia.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione